

Art. 9 --	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE-
Art. 37bis	RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

~~Art. 9 – COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE~~

~~1. Una percentuale pari al 7,50% del gettito dell'IMU riscossa a seguito dell'attività di accertamento è destinata annualmente al potenziamento delle attività tributarie con l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.~~

Art. 34 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1.omissis....
2.omissis....
3.omissis....

3bis Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e' applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4.omissis....
5.omissis....

Art. 35 – AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Oltre alle riduzioni di cui al precedente articolo, si prevede la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per ~~gli Enti e~~ le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio, che operano in campo ~~socio aggregativo, assistenziale e formativo~~ **sociale, culturale, aggregativo e assistenziale e per le scuole private che operano a favore dei minori** in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2.omissis....
3.omissis....
4.omissis....
5.omissis....
6.omissis....

Art. 37bis - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166 , alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.

2. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, in proporzione alle quantità di beni che il produttore dimostri di aver ceduto nel periodo di riferimento.

3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 : i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

4. La cessione deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460 (ONLUS).

5. La riduzione fruibile, è determinata sulla base della quantità documentata di prodotti ceduti ai sensi dei commi sopraindicati, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, utilizzato per la specifica categoria, in base alla seguente formula

$$\text{Coefficiente di cessione} = Q_r / Q_p$$

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di beni ceduti nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

<u>Coefficiente di riciclo</u>	<u>% di riduzione dalla tariffa parte variabile</u>
<u>Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5</u>	<u>10%</u>
<u>Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9</u>	<u>14%</u>
<u>Maggiore e uguale di 0,9</u>	<u>16%</u>

Ai fini del calcolo della quantità di prodotti ceduti, in presenza di pasti pronti e nell'impossibilità di una pesatura puntuale, si stabilisce in Kg 0,180 il peso medio per pasto ceduto.

6. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione, a carico dei titolari delle utenze non domestiche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione dei soggetti destinatari.

5. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 37 del presente Regolamento.

6. E' facoltà del Comune richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Per l'anno 2017 l'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 30 Giugno 2017.

TESTO DEFINITIVO

Art. 34 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

2.omissis....

2.omissis....

3.omissis....

3bis Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e' applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4.omissis....

5.omissis....

Art. 35 - AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Oltre alle riduzioni di cui al precedente articolo, si prevede la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio, che operano in campo sociale, culturale, aggregativo e assistenziale e per le scuole private che operano a favore dei minori in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2.omissis....

3.omissis....

4.omissis....

5.omissis....

6.omissis....

Art. 37bis - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad

associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.

2. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, in proporzione alle quantità di beni che il produttore dimostri di aver ceduto nel periodo di riferimento.

3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 : i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

4. La cessione deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460 (ONLUS).

5. La riduzione fruibile, è determinata sulla base della quantità documentata di prodotti ceduti ai sensi dei commi sopraindicati, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, utilizzato per la specifica categoria, in base alla seguente formula

$$\text{Coefficiente di cessione} = Q_r / Q_p$$

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di beni ceduti nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

Coefficiente di cessione	% di riduzione dalla tariffa parte variabile
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	10%
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	14%
Maggiore e uguale di 0,9	16%

Ai fini del calcolo della quantità di prodotti ceduti, in presenza di pasti pronti e nell'impossibilità di una pesatura puntuale, si stabilisce in Kg 0,180 il peso medio per pasto ceduto.

6. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione, a carico dei titolari delle utenze non domestiche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione dei soggetti destinatari.

5. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 37 del presente Regolamento.

6. È facoltà del Comune richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari. Qualora si dovessero rilevare delle difformità

tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Per l'anno 2017 l'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 30 Giugno 2017.